



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
SETTORE DOTTORATI E CONTRATTI PER LA RICERCA
U.O. ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n.240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO l'art.22 comma 4 che stabilisce che i soggetti (università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n, 382) che sono abilitati a conferire assegni, debbano disciplinarli con apposito regolamento;

VISTO l'art.14 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il Regolamento per il Conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 240, emanato con D.R. n° 2760 del 2/07/2021;

VISTE le delibere n. 10/18 del 29/02/2024 del Consiglio di Amministrazione e n. 06/01 del 12/03/2024 del Senato Accademico con le quali sono state approvate le modifiche all'art. 9, comma 2, del sopra citato Regolamento;

DECRETA

Di emanare con le modifiche approvate il "**Regolamento che disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art.22 della Legge 30.12.2010 n. 240**" nella stesura che di seguito si riporta:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA, DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010 N.240.

Art.1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università di Palermo ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240.

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per assegni di Tipologia A gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 comma 4 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, denominati assegni MIUR;
- b) per assegni di Tipologia B gli assegni di ricerca di cui all'art.22 comma 4 lettera b) della stessa Legge, denominati assegni autonomi.

3. Gli assegni di ricerca possono essere attivati:



- a) sull'apposito stanziamento del bilancio universitario.
I criteri e le modalità di ripartizione, sulla base delle disponibilità di bilancio determinate dal Consiglio di Amministrazione, vengono approvate dal Senato Accademico.
- b) su fondi a disposizione dei Dipartimenti costituiti da:
- cofinanziamenti ministeriali per programmi di rilevante interesse nazionale (PRIN);
 - altri cofinanziamenti ministeriali (FIRB, FISR, ecc.);
 - finanziamenti CNR;
 - fondi provenienti da progetti europei (PON, PO FESR ecc.);
 - finanziamenti di Ateneo per la ricerca ;
 - fondi derivanti da prestazioni a pagamento;
 - fondi derivanti da contratti, convenzioni, contributi di enti pubblici o privati, da donazioni e liberalità ecc..
- c) su fondi a disposizione dei Poli Territoriali Universitari.
4. In tutti i casi sopra indicati le spese per l'attivazione di assegni di ricerca devono essere esplicitamente previste nel piano finanziario approvato nella misura necessaria per l'attivazione di un assegno di ricerca di durata almeno annuale.
5. Le richieste di attivazione di assegni su fondi a disposizione dei Dipartimenti e dei Poli Territoriali Universitari possono essere avanzate in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 2
(Durata degli assegni)

1. Gli assegni della Tipologia A hanno durata biennale e sono rinnovabili.
2. Gli assegni della Tipologia B possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, (DL 31.12.2014 n. 192, convertito in Legge n.11 del 27.02.2015-decreto "mille proroghe") ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
4. Gli assegni di ricerca disciplinati dal presente Regolamento concorrono alla durata massima di dodici anni prevista dalla Legge 240/10 art.22.
5. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3
(Importo dell'assegno)

1. Gli importi degli assegni sono determinati nei bandi nel rispetto dei limiti minimi definiti a livello nazionale.
2. L'assegno di ricerca è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Art. 4
(Requisiti)

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della Tipologia A sono conferiti, a seguito di apposita procedura di selezione pubblica, a studiosi in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica.
Sono ammessi alla procedura di selezione pubblica anche i cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo di Dottorato conseguito all'estero e dichiarato equipollente a un titolo di Dottorato di Ricerca italiano ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.



2. Gli assegni per lo svolgimento di attività ricerca della Tipologia B sono conferiti, a seguito di apposita procedura di selezione pubblica, a studiosi in possesso del diploma di Laurea V.O., di Laurea Specialistica o Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico o titolo equipollente, in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Il titolo di DDR ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica costituisce titolo preferenziale.

3. Nei bandi può essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

5. Per gli assegni di ricerca della Tipologia A la selezione comprenderà anche la valutazione del progetto di ricerca presentato dai candidati, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della Legge 240/2010.

6. Per gli assegni di Tipologia B la selezione mirerà all'accertamento dei requisiti scientifico-professionali necessari allo svolgimento dei programmi di ricerca cui il titolare di assegno deve collaborare.

7. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'Ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione Europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Art. 5 (Modalità di attivazione)

Gli assegni di ricerca vengono attribuiti, tramite selezione pubblica, mediante due distinte procedure:

- Assegni Tipologia A

1. Sulla base dello stanziamento destinato dal Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico stabilisce il numero degli assegni attribuibili (Aree CUN da 01 a 14).

L'Ateneo pubblica un unico bando con la indicazione del numero di assegni riservato a ciascuna Area CUN, indicando i Dipartimenti presso cui l'Area CUN è rappresentata.

2. I candidati presentano una domanda per ciascuna delle Aree (non più di una domanda per Area) per le quali intendono concorrere, allegando a ciascuna di esse il relativo progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 22 comma 4 lettera a) della Legge 240/2010, accompagnato da una attestazione di uno o più docenti di uno dei Dipartimenti indicati nel bando che dichiara:

- la validità scientifica del progetto;
- la sostenibilità economica del progetto, attestata dal docente Responsabile del finanziamento;
- un possibile referente dell'assegno di ricerca.

3. La dichiarazione deve essere integrata da una attestazione del Direttore del Dipartimento della compatibilità del progetto con gli obiettivi del Dipartimento.

4. La valutazione dei candidati è affidata ad una Commissione giudicatrice, unica per Area CUN (art.8), che, sulla base della valutazione dei progetti, dei titoli, delle pubblicazioni e di un colloquio, determina una graduatoria dei candidati.

5. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri, esterni all'Università.

6. Nel caso di mancato compimento dell'assegno da parte del vincitore della selezione:



a) qualora il periodo contrattuale ancora da fruire sia uguale o superiore a 12 mesi, tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge 240/2010, che prevede una durata minima pari ad un anno, si procederà:

- allo scorrimento della graduatoria
- all'indizione di un nuovo bando, per la stessa area CUN se non ci sono altri candidati idonei.

b) se il periodo residuo contrattuale da fruire è inferiore a 12 mesi, il Dipartimento potrà integrare con propri fondi (delle tipologie elencate nell'art.1 lettera b) il periodo mancante al raggiungimento dei 12 mesi previsti; in questo caso l'assegno, cofinanziato dalla struttura, segue la normativa degli assegni di Tipologia B.

7. I bandi su tali programmi di ricerca devono prevedere:

- il numero, la durata e l'importo degli assegni da conferire;
- l'area CUN di pertinenza della ricerca;
- l'indicazione dei Dipartimenti dove l'Area CUN è presente;
- i titoli scientifico-professionali richiesti;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- le specifiche modalità di selezione e i criteri di valutazione;
- la eventuale lingua straniera, la cui conoscenza dovrà essere certificata da attestato di livello B1 o verificata in sede di colloquio.

- Assegni Tipologia B

8. Per gli assegni della tipologia B l'Ateneo, su richiesta di un Dipartimento o di un Polo Territoriale Universitario, pubblica un bando relativo a uno specifico progetto di ricerca dotato di proprio finanziamento.

La valutazione dei candidati e la formulazione della graduatoria sono demandate ad una Commissione, secondo quanto specificato nel successivo art. 8.

9. Nel caso di mancato compimento dell'assegno da parte del vincitore della selezione, si procederà, tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge 240/2010 che prevede una durata minima pari ad un anno:

- allo scorrimento della graduatoria se il periodo contrattuale ancora da fruire sia uguale o superiore a 12 mesi;

10. I bandi su tali programmi di ricerca devono prevedere:

- il numero, la durata e l'importo degli assegni da conferire;
- il titolo della ricerca (in italiano e in inglese), accompagnato da una breve descrizione (in italiano e in inglese) del programma cui l'attività di collaborazione si riferisce;
- il Responsabile scientifico del progetto o il Referente della ricerca per progetti multidisciplinari;
- l'area CUN e il SSD di appartenenza del Responsabile della ricerca o Referente;
- l'indicazione del Dipartimento presso cui verrà svolta l'attività di ricerca;
- i titoli scientifico-professionali richiesti;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- le specifiche modalità di selezione e i criteri di valutazione;
- l'entità dei fondi disponibili e previsti per l'espletamento della ricerca e la loro provenienza;
- la eventuale lingua straniera la cui conoscenza dovrà essere certificata da attestato di livello B1 o verificata in sede di colloquio.

11 E' prevista, inoltre, la modalità di conferimento di assegni di ricerca di tipologia B per chiamata diretta a favore di beneficiari di finanziamenti derivanti da programmi



di ricerca di alta qualificazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.11bis del presente regolamento.

**Art.6
(Rinnovi e proroghe)**

- Assegni Tipologia A

1. Il rinnovo per il secondo biennio è proposto dal Dipartimento presso il quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca, su richiesta motivata del Docente tutor dell'assegno, ferma restando la disponibilità finanziaria.
2. La proposta di rinnovo, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, deve essere corredata da:
 - a) relazione dell'assegnista sull'attività svolta durante il periodo di fruizione dell'assegno, accompagnata dalla produzione scientifica, come rilevata tramite il monitoraggio attivato dall'Ateneo per la valutazione dei risultati conseguiti dal singolo assegnista;
 - b) relazione del Tutor che attesta la rispondenza dell'attività svolta dall'assegnista con il progetto di ricerca e la necessità della prosecuzione dell'assegno ai fini del completamento dell'attività in corso;
 - c) ogni altro elemento utile alla valutazione di merito effettuata dalla Commissione d'Area di pertinenza.
3. Il rinnovo dell'assegno è subordinato sia alla valutazione di merito positiva della Commissione d'Area di pertinenza sia, limitatamente agli aspetti di disponibilità finanziaria, al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Di norma, la Commissione d'Area di pertinenza è la stessa di quella di cui all'art. 5, con la eventuale sostituzione dei componenti non più in servizio.

- Assegni Tipologia B

5. Gli assegni di tipologia B possono essere rinnovati anche per una durata inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. L'assegno dovrà essere rinnovato alle medesime condizioni economiche previste per l'assegno di cui si chiede il rinnovo.
6. Gli assegni di tipologia B possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso, l'assegno non potrà più essere rinnovato. L'assegno dovrà essere prorogato alle medesime condizioni economiche previste per l'assegno di cui si chiede la proroga.
7. Il rinnovo e la proroga sono autorizzati, su motivata richiesta del Consiglio di Dipartimento o del Consiglio di Polo Territoriale Universitario, dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica della disponibilità del finanziamento per la stessa attività di ricerca e subordinatamente ad una valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista da parte del Responsabile scientifico del progetto che attesta la necessità della prosecuzione dell'assegno ai fini del completamento della ricerca.
8. La richiesta di rinnovo, per entrambe le tipologie, e quella di proroga per la tipologia B, devono essere presentate almeno due mesi prima della scadenza.



Art. 7

(Tutor dell'Assegno - Responsabile Scientifico)

- Assegni Tipologia A
Tutor dell'Assegno

1. Possono ricoprire l'incarico di Tutor i professori o ricercatori (a tempo indeterminato o determinato) in servizio presso il Dipartimento di riferimento dell'Assegno che siano in possesso del requisito di cui all'art. 6, comma 3, lett. b e comma 4, lett. b, rispettivamente per i professori e i ricercatori sia a tempo indeterminato che determinato, del vigente "Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali". Il Tutor decade in caso di trasferimento o di cessazione e deve essere sostituito.
2. Non è possibile essere contemporaneamente Tutor di più di un assegno.
3. L'eventuale successiva sostituzione del Tutor della tematica, nei casi in cui si renda necessario o su richiesta motivata dell'assegnista, dovrà essere effettuata con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.
4. Se il Dipartimento non provvede alla sostituzione del Tutor entro 30 giorni dalla richiesta, la decisione sarà deliberata dal Senato Accademico.
5. La sostituzione del Tutor non comporta modifiche al progetto di ricerca e la sostenibilità dello stesso dovrà essere garantita dal nuovo Tutor.

- Assegni Tipologia B
Responsabile Scientifico

6. Il Responsabile scientifico del progetto, o in caso di progetti multidisciplinari il Referente della ricerca, nomina un Tutor tra i docenti del SSD dell'assegno o in mancanza, di un settore affine a quello previsto dall'assegno di ricerca finanziato.
 7. L'incarico di Tutor può essere ricoperto da professori o ricercatori (a tempo indeterminato o determinato) in possesso del requisito di cui al presente art. 7, comma 1. Il Tutor decade in caso di trasferimento o di cessazione e deve essere sostituito.
 8. L'eventuale successiva sostituzione del Tutor dell'assegno, nei casi in cui si renda necessario, o su richiesta motivata dell'assegnista, dovrà essere effettuata con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento o del Consiglio di Polo Territoriale Universitario.
 9. Se il Dipartimento o il Polo Territoriale Universitario non provvede alla sostituzione del Tutor entro 30 giorni dalla richiesta, la decisione sarà stabilita dal Senato Accademico.
- In caso di trasferimento del Responsabile scientifico del progetto ad altro Dipartimento, l'assegno di ricerca segue quest'ultimo. Il Responsabile scientifico provvede a indicare un Tutor tra i professori o ricercatori del Dipartimento di sua destinazione.

Art. 8

(Commissioni giudicatrici)

- Assegni Tipologia A

1. Le Commissioni giudicatrici per le attribuzioni degli Assegni di Tipologia A sono uniche per ciascuna Area CUN.
2. Su indicazione dei Dipartimenti nei quali l'Area CUN è rappresentata da almeno un quinto dei docenti afferenti ai SSD dell'Area, con Decreto del Rettore, è nominata una



Commissione giudicatrice per ciascuna Area Scientifica, composta da cinque docenti dell'Area.

3. Ciascun Dipartimento propone una rosa di sei docenti dei SSD dell'Area; tra tutti i docenti proposti viene effettuato un sorteggio di cinque componenti ed un supplente. Non possono far parte della Commissione i docenti nominati Referenti delle tematiche.

- Assegni Tipologia B

4. Entro 15 giorni dalla data di scadenza delle domande, il Consiglio del Dipartimento o il Consiglio di Polo Territoriale Universitario propone i nomi dei componenti della Commissione giudicatrice, tre effettivi e un supplente, scelti tra i professori o ricercatori (a tempo indeterminato o determinato) dell'Ateneo di Palermo appartenenti all'area CUN di afferenza della ricerca, tra cui il Responsabile scientifico del Progetto su cui grava la spesa, con funzione di Presidente.

5. La Commissione giudicatrice deve concludere i lavori entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento del plico contenente le domande di partecipazione dei candidati; essa effettua una valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio.

Art. 9
(Selezione e valutazione)

1. Le procedure di selezione per gli assegni di Tipologia A dovranno prevedere:

- a) la valutazione del progetto presentato dal candidato;
- b) la valutazione dei titoli;
- c) un colloquio.

Alla valutazione del progetto viene riservato un punteggio massimo di 40.

Alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio massimo di 40.

Alla valutazione del colloquio viene riservato un punteggio massimo di 20.

I punteggi sono attribuiti come media dei punteggi assegnati dai singoli componenti la Commissione.

L'ammissione al colloquio è prevista per coloro che ottengono, ai fini della valutazione espressa in centesimi:

- un punteggio maggiore o uguale a 20 punti nella valutazione del progetto;
 - un punteggio maggiore o uguale a 20 punti nella valutazione dei titoli.
- Il colloquio si intende superato se viene raggiunto il punteggio minimo di 10 punti.

2. Per gli assegni di Tipologia B la selezione è per titoli e colloquio.

Ai titoli sono riservati fino a 50 punti (40 punti per documentata attività scientifica rilevante ai fini del progetto e 10 punti per altri titoli) e al colloquio fino a 50 punti.

Il colloquio s'intenderà superato qualora il candidato avrà riportato un punteggio di almeno 30 punti dei 50 messi a disposizione per il colloquio. Per il superamento della prova il candidato dovrà riportare un punteggio complessivo, per i titoli e colloquio, di almeno 50/100.

3. La Commissione giudicatrice, per entrambe le tipologie di assegno, nella prima riunione stabilisce preliminarmente ed esplicitamente i criteri, le modalità di valutazione dei progetti (tipologia A), dei titoli e dello svolgimento del colloquio. Procede quindi alla valutazione e alla relativa attribuzione del punteggio, che deve essere reso noto ai candidati prima della data di svolgimento del colloquio.

4. I titoli valutabili dalla Commissione giudicatrice, per entrambe le tipologie, sono determinati come di seguito indicati:



a) documentata attività scientifica come previsto dalle procedure di valutazione per la determinazione della condizione di ricercatore attivo dell'Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato;

b) altri titoli (master universitari di 2° livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all'estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

Il colloquio, per entrambe le tipologie, verterà sulla discussione dei titoli scientifici e sarà teso ad accertare il grado di conoscenze scientifiche inerenti al programma di ricerca per il quale è stato attribuito l'assegno di ricerca e la conoscenza della lingua straniera; soltanto per gli assegni di tipologia A è prevista anche la discussione del progetto di ricerca presentato.

Art. 10

(Colloquio e graduatoria di merito)

I candidati verranno avvertiti della data del colloquio con le modalità di volta in volta specificate nel bando.

La Commissione esporrà nella sede di esami l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e formerà la graduatoria di merito in ordine decrescente.

A parità di merito verrà preferito il candidato con età anagrafica minore.

Delle operazioni di selezione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione.

Gli atti concorsuali e la relativa graduatoria di merito verranno approvati con decreto del Rettore.

Art. 11

(Stipula del contratto)

1. Il rapporto di assegnista di ricerca si instaura a seguito della stipula con l'Università di Palermo di un contratto di prestazione di opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Il contratto può prevedere eventuali penalizzazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

2. L'attività del titolare dell'assegno non prefigura in nessun caso un'attività di lavoro subordinato.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli del personale delle università italiane.

3. Il vincitore è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto entro quindici giorni dalla relativa convocazione.

4. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto all'assegno di ricerca.

5. Nel caso di particolari, motivate e documentate esigenze, la stipula del contratto può essere posticipata oltre i quindici giorni e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla convocazione; fanno eccezione solamente le eventuali richieste di proroga per gravidanza e puerperio, grave e documentata infermità.

6. Il vincitore o il titolare di assegno può, inoltre, ottenere il rinvio o la sospensione del godimento dell'assegno per un periodo non superiore a un anno continuativo nei seguenti casi:

a) per lo svolgimento dell'anno obbligatorio di formazione per l'insegnamento presso le scuole, su motivata richiesta, con il consenso del Referente/Responsabile scientifico del Dipartimento cui il progetto di ricerca afferisce (modalità stabilite dal Senato Accademico nella seduta del 30 ottobre 2001).



b) per l'attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente.

Art.11 bis

(Stipula contratti con beneficiari di finanziamenti derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione)

1. In deroga alla precedenti disposizioni di cui agli artt. 5, 8, 9 e 10 relative alle modalità di attivazione e alle procedure di selezione, ai beneficiari di finanziamenti derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici e privati italiani e stranieri e dal MIUR, che prevedano, a seguito della valutazione effettuata dall'Ente erogatore del finanziamento, l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante, può essere conferito un contratto per assegno di ricerca di Tipologia B senza espletare la selezione prevista dal presente Regolamento, in quanto vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento. Il contratto avrà durata e importo così come definito nel progetto finanziato.

2. Per i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal MIUR, si intendono, a titolo esemplificativo: *Marie Skłodowska Curie Actions*, SIR, AIRC, FIRC.

3. A tali contratti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art.12

(Presenza di servizio)

1. Il vincitore è tenuto a iniziare l'attività di ricerca il primo giorno utile dopo la stipula del contratto.

2. L'inizio dell'attività è documentato mediante l'invio all'ufficio competente di una dichiarazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento presso il quale l'interessato deve svolgere la propria collaborazione.

Art. 13

(Attività e valutazione dei titolari degli assegni)

1. Il titolare dell'assegno:

- svolge le attività di ricerca previste dal contratto, preventivamente valutate dal Consiglio del Dipartimento come compatibili con i propri programmi di ricerca;
- può partecipare a gruppi e ai progetti di ricerca dell'Università qualunque ne sia l'Ente finanziatore;
- può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento o dal Polo Territoriale Universitario per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati;
- può far parte delle Commissioni degli esami di profitto, essendo già esperto della materia per gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento, su richiesta del referente scientifico dell'assegnista di ricerca e previa presentazione della proposta redatta conformemente all'art. 2 del regolamento per la nomina dei cultori;
- può svolgere incarichi di docenza universitaria conferiti mediante contratti;
- può svolgere una limitata attività didattica integrativa (al massimo 20 ore annue) con nulla osta del Tutor e su incarico di un Consiglio di Corso di Studi.



2. I titolari di assegni per le scienze mediche, che siano laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria, possono svolgere attività di assistenza e cura presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo, purché coerente con le finalità del progetto di ricerca e in proporzione definita e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

La suddetta attività di assistenza potrà essere regolamentata da appositi accordi tra Università ed Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo che si farà carico delle eventuali integrazioni economiche.

3. Il Dipartimento o il Polo Territoriale Universitario è tenuto a fornire al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico - amministrativi.

4. L'attività di ricerca del titolare dell'assegno viene svolta all'interno delle strutture dell'Università in base al programma di ricerca. Lo svolgimento di un'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università, purché in coerenza con i programmi e gli obiettivi della ricerca affidata al titolare dell'assegno, deve essere proposta dal Tutor e approvata dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio di Polo Territoriale Universitario.

5. Allo scadere del periodo di godimento e, comunque sempre, a conclusione dell'attività prima della prefissata scadenza il titolare dell'assegno dovrà presentare al Servizio Speciale Ricerca di Ateneo una relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Tutor o dal Responsabile scientifico del progetto/Referente, accompagnata dalla valutazione espressa dal Consiglio del Dipartimento e anche dal Consiglio di Polo Territoriale Universitario in relazione agli obiettivi prefissati, e corredata della produzione scientifica.

6. Il Senato Accademico valuta l'utilizzo degli assegni e ne tiene conto per la successiva nuova assegnazione ai Dipartimenti.

Art. 14

(Divieto di cumulo, incompatibilità, interruzioni)

1. L'assegno è individuale. L'assegno non può essere cumulato con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

2. Non possono essere titolari di assegno:

a) i dipendenti di ruolo delle università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n.382;

b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento a cui l'assegno è stato attribuito o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

4. La partecipazione dell'assegnista a master universitari è incompatibile.



5. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e di collaborazione occasionale, è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio di Polo Territoriale Universitario, previa acquisizione del parere motivato del Tutor e verificato che l'attività ulteriore rispetto all'assegno non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

6. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi, fermo restando che la durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle sotto indicate sospensioni, per:

- congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale;
- grave infermità.

Art. 15

(Decadenza dell'assegno e dimissioni volontarie)

1. Nei casi di gravi inadempienze, segnalate dal Consiglio del Dipartimento o dal Consiglio del Polo Territoriale Universitario, il contratto può essere immediatamente risolto con delibera del Senato Accademico, sentito l'interessato.

La revoca è automatica nei seguenti casi:

- mancato inizio dell'attività nel termine stabilito;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità.

2. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso di trenta giorni.

In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà o recupererà dal titolare dell'assegno un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato (trenta giorni).

Non sono assoggettati all'obbligo del preavviso di trenta giorni coloro che risultano vincitori di selezioni che danno luogo all'immissione nei ruoli del personale universitario.

Art. 16

(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

1. Come disposto dall' art. 22 comma 6 della Legge 240/2010, agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

2. In materia di astensione obbligatoria per maternità agli assegni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

3. L'Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca. L'importo del relativo premio è detratto dall'assegno.

4. L'assistenza sanitaria è a carico dell'assegnista senza alcun intervento da parte dell'Università.



Art. 17
(Restituzione della documentazione)

1. Dopo tre mesi dall'approvazione degli atti della procedura concorsuale, i candidati possono richiedere, entro sei mesi, la restituzione dei lavori scientifici presentati, salvo eventuale contenzioso in atto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione e sarà pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo e reso pubblico, altresì, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università. Analoga forma di pubblicità sarà adottata per le successive modifiche ed integrazioni.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri